

Forniture in virtù di un contratto d'appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero

Edizione 2010

Valevole: 01.01.2010 al 31.12.2010

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

E-Mail: sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch
Internet: <http://www.ezv.admin.ch>



INDICE

1	BASI LEGALI E DEFINIZIONI	4
1.1	Territorio svizzero	4
1.2	Fornitura	4
1.3	Luogo della fornitura.....	4
1.4	Importatore	5
1.5	Momento determinante	5
1.6	Calcolo dell'imposta sull'importazione.....	5
2	FORNITURA IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO D'APPALTO E CONSEGNA DI BENI DOPO LA LAVORAZIONE SUL TERRITORIO SVIZZERO	5
3	CALCOLO DELL'IMPOSTA SULL'IMPORTAZIONE.....	6
3.1	Principio ed eccezioni	6
3.2	Controprestazione determinante	7
3.3	Prezzo di vendita determinante del bene	7
3.4	Imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero versate dal fornitore estero	7
4	ALIQUOTA D'IMPOSTA	8
5	ESEMPI	8
5.1	Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione e montaggio o installazione del bene da parte del fornitore estero.....	8
5.1.1	Fattispecie	8
5.1.2	Ordinamento all'importazione.....	9
5.2	Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione del bene da parte del fornitore estero e montaggio o installazione da parte di un'impresa svizzera o estera per conto del fornitore estero	11
5.2.1	Fattispecie	11
5.2.2	Ordinamento all'importazione.....	11
5.3	Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; fornitura in virtù di un contratto d'appalto tra l'acquirente finale e il fornitore svizzero	12
5.3.1	Fattispecie	12
5.3.2	Ordinamento all'importazione.....	12

5.4	Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; montaggio o installazione sulla base di un contratto tra l'acquirente e un'impresa di montaggio.....	13
5.4.1	Fattispecie	13
5.4.2	Ordinamento all'importazione.....	13
6	PANORAMICA: CALCOLO DELL'IMPOSTA SULL'IMPORTAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTATORE E DEL DESTINATARIO IN CASO DI FORNITURE IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO D'APPALTO DA PARTE DI IMPRESE ESTERE (SULLA BASE DEGLI ESEMPI DELLA CIFRA 5.1).....	15
7	PROCEDURA D'IMPOSIZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI BENI	16
7.1	Imposizione provvisoria all'importazione	16
7.1.1	Motivi per l'imposizione provvisoria.....	16
7.1.2	Garanzia dell'imposta sull'importazione.....	16
7.1.3	Imposizione definitiva dopo il termine dei lavori.....	17
7.2	Imposizione definitiva all'importazione.....	17
8	ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA IN TERRITORIO SVIZZERO	17
9	PERMESSO DI LAVORO.....	17

1 Basi legali e definizioni

1.1 Territorio svizzero

Per “territorio svizzero” s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Comune di Büsingen).

Finché le valli di Samnaun e Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, in queste località soltanto le prestazioni di servizi sono assoggettate all’IVA. Per quanto riguarda le forniture di beni, le valli di Samnaun e Sampuoir sono di conseguenza considerate territorio estero.

1.2 Fornitura

Ai sensi dell’articolo 3 lettera d della LIVA (RS 641.20), per “fornitura di un bene” non si intende il suo trasporto, bensì le tre operazioni seguenti, sempre che esse siano fornite verso controprestazione:

- il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio (p. es. vendita);
- la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento (p. es. riparazione e perfezionamento);
- la messa a disposizione di un bene per l’uso o il godimento (p. es. noleggio).

La fornitura non presuppone pertanto alcuno spostamento geografico del bene. Un bene può essere oggetto di diverse forniture, anche se viene spostato geograficamente una volta sola o mai. Ad esempio, se un fabbricante vende un bene a un consumatore tramite un intermediario e non lo fa trasportare presso l’intermediario ma direttamente presso il consumatore, si tratta di un trasporto con due forniture.

1.3 Luogo della fornitura

Ai sensi dell’articolo 7 lettera a LIVA, è considerato “luogo della fornitura” quello in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporre economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l’uso o il godimento.

Ne consegue che se un fornitore estero conclude con un acquirente svizzero un contratto d’appalto che prevede il montaggio o l’installazione di un bene importato nonché la sua consegna sul territorio svizzero, il fornitore esegue con il bene importato una fornitura in virtù di un contratto d’appalto sul territorio svizzero (p. es. consegna di una cucina installata, consegna di una casa prefabbricata montata). È irrilevante se il fornitore fornisce tali prestazioni presso l’acquirente svizzero o per conto di quest’ultimo presso un terzo. Il bene può essere consegnato all’acquirente o, su incarico di quest’ultimo, a un terzo. In entrambi i casi, il fornitore estero esegue una fornitura sul territorio svizzero. L’opera è infatti considerata fornita solo dopo il montaggio o l’installazione ed eventualmente la messa in esercizio, poiché è solamente in tale momento che essa viene consegnata all’acquirente. Il luogo della fornitura si trova dove l’opera viene consegnata, vale a dire sul territorio svizzero.

Per quanto riguarda lo svolgimento di tali forniture, vi sono le seguenti possibilità:

- il fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo (p. es. spedizioniere, trasportatore) il bene in territorio svizzero, dove esegue l’opera personalmente (vedi cifra 5.1);
- il fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo (p. es. spedizioniere, trasportatore) il bene in territorio svizzero, dove fa eseguire l’opera da un terzo estero (vedi cifra 5.2);

- il fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo (p. es. spedizioniere, trasportatore) il bene in territorio svizzero, dove fa eseguire l'opera da un terzo svizzero (vedi cifra 5.2).

Le stesse tre varianti entrano in linea di conto quando il fornitore estero introduce o fa introdurre il bene importato in territorio svizzero e lo consegna all'acquirente dopo la lavorazione sul territorio svizzero, senza che alla base dell'operazione vi sia un contratto d'appalto. Anche in questi casi, prima della consegna all'acquirente il fornitore estero esegue in Svizzera lavori di qualsiasi genere sul bene importato o li fa eseguire da un terzo svizzero o estero.

Il fatto che il fornitore estero abbia eseguito una fornitura sul territorio svizzero può giustificare il suo assoggettamento all'imposta in Svizzera. Per maggiori informazioni egli deve rivolgersi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, a dipendenza del luogo della consegna.

1.4 Importatore

Se un bene viene importato in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo il bene in territorio svizzero. Il fornitore estero provvede personalmente al montaggio o all'installazione del bene presso l'acquirente o in un luogo sul territorio svizzero indicato da quest'ultimo oppure egli incarica un terzo dei lavori. Il fornitore estero esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto sul territorio svizzero, dato che l'opera è considerata fornita solo dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio. Dato che al momento dell'importazione solamente il fornitore estero dispone economicamente del bene, egli risulta come importatore.

Lo stesso vale se il fornitore estero introduce il bene in territorio svizzero e lo consegna all'acquirente dopo la lavorazione sul territorio svizzero senza che alla base dell'operazione vi sia un contratto d'appalto.

1.5 Momento determinante

Per stabilire il luogo della fornitura e dunque l'importatore sono determinanti i rapporti giuridici esistenti al momento della dichiarazione doganale.

1.6 Calcolo dell'imposta sull'importazione

Se un fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo un bene in territorio svizzero e utilizza il bene importato per eseguire lavori per conto di terzi, in linea di massima l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione. Al contrario, essa viene calcolata sul valore di mercato del bene importato se il fornitore estero è registrato come contribuente in Svizzera (art. 54 cpv. 1 lett. b LIVA). Nella controprestazione o nel valore di mercato vanno integrate le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (spese accessorie), sempre che non siano già comprese (art. 54 cpv. 3 lett. b LIVA). La base di calcolo dell'imposta in caso di importazione di un bene in relazione a una fornitura in virtù di un contratto d'appalto o in caso di consegna dopo la lavorazione sul territorio svizzero è descritta in modo dettagliato alla cifra 3.

2 Fornitura in virtù di un contratto d'appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero

Se un fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo un bene in territorio svizzero e utilizza il bene importato per eseguire lavori per conto di terzi, in linea di massima l'importazione si fonda su un contratto d'appalto. Con tale contratto il fornitore si impegna a eseguire un'opera. La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d'appalto. Dal punto di vista fiscale, le prestazioni fornite in base a siffatti contratti sono considerate forniture in virtù di un contratto d'appalto.

Esempi di forniture in virtù di un contratto d'appalto:

- consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati;
- consegna, dopo l'installazione, di programmi per computer importati;
- consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate;
- consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate;
- consegna, dopo il montaggio, di porte importate;
- consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati;
- consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati;
- consegna, dopo l'esecuzione di lavori del genio civile e di canalizzazione, di beni importati;
- consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.

L'opera da consegnare in virtù di un contratto d'appalto è considerata fornita solo al momento della consegna all'acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio.

Le cifre qui appresso si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all'acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

Di seguito non è disciplinata l'importazione di materiale professionale (p. es. attrezzi per il montaggio), bensì esclusivamente l'importazione di beni destinati al montaggio o alla lavorazione sul territorio svizzero.

3 Calcolo dell'imposta sull'importazione

3.1 Principio ed eccezioni

In caso di fornitura in virtù di un contratto d'appalto e consegna di beni importati dopo la lavorazione sul territorio svizzero (cifra 2), in linea di massima l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in Svizzera che l'acquirente svizzero o un terzo in sua vece ha versato o deve versare al fornitore estero. La controprestazione comprende le spese per il bene importato (incluse quelle accessorie) e per i lavori eseguiti sul territorio svizzero utilizzando il bene importato (spese di montaggio, installazione o lavorazione; vedi cifra 3.2).

Contrariamente a questo principio, l'imposta sull'importazione è calcolata unicamente sul valore di mercato, al luogo di destinazione in territorio svizzero, del bene importato se:

- il fornitore estero è registrato come contribuente in Svizzera (vedi cifra 5.1.2.1), o
- il fornitore estero non è registrato come contribuente in Svizzera, ma al termine dei lavori sul territorio svizzero consegna all'acquirente svizzero un bene mobile e l'acquirente può dedurre integralmente come imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa sul bene consegnato (vedi cifra 5.1.2.2).

Il valore di mercato corrisponde al prezzo di vendita che il fornitore estero fattura all'acquirente per il bene importato (vedi cifra 3.3).

La prima eccezione è prevista all'articolo 54 capoverso 1 lettera b LIVA (vedi cifra 1.6). Per quanto riguarda la seconda, si tratta di una pratica dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) che si fonda su motivi di carattere economico-amministrativo.

Se al momento dell'importazione del bene le spese di montaggio, installazione o lavorazione non sono note e tali costi devono essere imposti dall'AFD, è opportuno procedere a un'imposizione provvisoria. Lo stesso vale se la quota del bene o della prestazione di servizi da acquisire sul territorio svizzero non è ancora determinata o se il bene da consegnare in Svizzera viene importato in diversi invii parziali (vedi cifra 7.1).

3.2 Controprestazione determinante

Qualora nessuna delle eccezioni di cui alla cifra 3.1 sia applicabile, la controprestazione comprende tutto ciò che l'acquirente svizzero o un terzo in sua vece versa o deve versare per la fornitura in virtù di un contratto d'appalto o per la consegna del bene importato dopo la lavorazione sul territorio svizzero. Essa include anche il risarcimento di tutte le spese, anche di quelle fatturate separatamente.

La controprestazione deve essere comprovata mediante la fattura del fornitore, il contratto d'appalto o il mandato nonché i giustificativi relativi alle spese per sbloccare l'intervento, il vitto, il viaggio e il pernottamento. Nella controprestazione imponibile vanno integrate, sempre che non siano già comprese:

- le spese di trasporto o di spedizione del bene importato e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero;
- le spese di montaggio e installazione;
- le spese di riparazione e manutenzione;
- le spese per il noleggio o l'ammortamento di macchine e altre installazioni utilizzate per la realizzazione dei lavori;
- le spese di viaggio della manodopera e tutte le altre indennità versate, anche in caso di pagamento diretto da parte del committente;
- gli onorari versati a terzi (architetti, ingegneri, grafici, consulenti pubblicitari ecc.) per progetti, piani, schizzi, calcoli, lavori di sviluppo e via di seguito, sempre che siano stati versati nell'ambito originario della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o della consegna del bene dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

3.3 Prezzo di vendita determinante del bene

Quale valore di mercato del bene importato si considera il prezzo di vendita, ovvero il prezzo che l'acquirente svizzero o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero per il bene. Esso corrisponde al prezzo d'acquisto del fornitore estero al quale sono aggiunti il margine commerciale applicato abitualmente nel ramo e le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

3.4 Imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero versate dal fornitore estero

Il fornitore estero che esegue sul territorio svizzero forniture in virtù di un contratto d'appalto o consegna beni solo dopo la conclusione dei lavori eseguiti in Svizzera su tali beni può, al fine di eseguire il contratto d'appalto o il mandato, acquisire beni o prestazioni di servizi da contribuenti sul territorio svizzero. Esempi:

- acquisti in Svizzera di materiali da montare (materie prime);
- prestazioni di architetti e ingegneri;
- spese per l'alloggio del personale;

- spese per il vitto del personale.

I contribuenti svizzeri devono far imporre queste prestazioni destinate a fornitori esteri. L'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero dovuta su tali acquisti viene presa in considerazione dall'AFD al momento della determinazione dell'imposta sull'importazione da versare, a condizione che l'aggravio fiscale sia comprovato dalle fatture che il contribuente svizzero ha allestito per il fornitore estero. Nel caso di importi fino a 400 franchi, gli acquisti in Svizzera possono essere documentati con uno scontrino di cassa. I mezzi di prova devono tuttavia contenere un riferimento all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero addebitata. Deve inoltre essere chiaro che gli acquisti in territorio svizzero hanno costituito un fattore di costo della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o dei lavori sul bene importato che il fornitore estero ha fornito o eseguito in Svizzera.

I fornitori esteri che non sono registrati come contribuenti in Svizzera non possono chiedere, nell'ambito della procedura di rimborso, la restituzione dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero che è stata trasferita su di loro, poiché questa procedura non è applicabile nei casi in cui il richiedente fornisce dei beni in Svizzera.

4 Aliquota d'imposta


L'aliquota d'imposta ammonta al 7,6 per cento della controprestazione (cifra 3.2) o del prezzo di vendita (cifra 3.3) al luogo di destinazione sul territorio svizzero.

5 Esempi

5.1 Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione e montaggio o installazione del bene da parte del fornitore estero

5.1.1 Fattispecie


Schema 1



Tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B viene stipulato un contratto d'appalto, in virtù del quale il fornitore A deve eseguire una fornitura. Il fornitore estero A introduce il bene dall'estero all'acquirente B oppure incarica un terzo. Il fornitore estero A provvede personalmente al montaggio o all'installazione del bene.

Il fornitore estero A esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero, dato che il bene viene consegnato all'acquirente B solo dopo il montaggio o l'installazione in Svizzera e il luogo della fornitura si trova pertanto in territorio svizzero. L'operazione tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene.

Schema 2



Tra il fornitore estero A (1° fornitore) e l'acquirente svizzero B (1° acquirente) viene stipulato un contratto d'appalto, in virtù del quale il fornitore A deve eseguire una fornitura in territorio svizzero. Contrariamente allo schema 1, l'acquirente B (2° fornitore) stipula in Svizzera un ulteriore contratto d'appalto con l'acquirente C (2° acquirente). Il fornitore estero A è incaricato di introdurre il bene dall'estero all'acquirente C. Il fornitore estero A provvede personalmente al montaggio o all'installazione del bene, per conto dell'acquirente B, presso C, ovvero l'acquirente di quest'ultimo.

Il fornitore estero A esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero, dato che il bene viene consegnato all'acquirente B solo dopo il montaggio o l'installazione in Svizzera e il luogo della fornitura si trova pertanto in territorio svizzero. L'operazione tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene.

Lo stesso vale se B è domiciliato all'estero.

5.1.2 Ordinamento all'importazione

5.1.2.1 Fornitore estero registrato come contribuente in Svizzera

L'imposta sull'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero (escluse le spese di montaggio o installazione; vedi cifra 3.3) che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A.

Il fornitore estero A, all'indirizzo del suo rappresentante fiscale in Svizzera risulta come importatore del bene (p. es. Export GmbH, Berlino, all'indirizzo della Treuhand AG di Basilea). Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente B.

5.1.2.2 Fornitore estero non registrato come contribuente in Svizzera; fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto

Sono considerati beni di una fornitura di cose mobili tutte le forniture che non hanno come oggetto un immobile o un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario (art. 187-215 CO). Nell'ambito di una fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto, il bene mobile è consegnato all'acquirente al termine del montaggio, dell'installazione o della lavorazione. Esempi: macchine, impianti di macchine, apparecchi, strumenti, tende e via di seguito.

Per quanto concerne il calcolo dell'imposta sull'importazione è applicabile la regolamentazione illustrata di seguito.

- L'acquirente B è registrato come contribuente in Svizzera e, per quanto riguarda il bene mobile consegnato, ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente; l'importo delle spese di montaggio o installazione non è noto al momento dell'importazione del bene

L'imposta sull'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero (escluse le spese di montaggio o installazione; vedi cifra 3.3) che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A. Tale prassi è adottata dall'AFD per motivi di carattere economico-amministrativo.

- L'acquirente B è registrato come contribuente in Svizzera e, per quanto riguarda il bene mobile consegnato, ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente; l'importo delle spese di montaggio o installazione è noto al momento dell'importazione del bene

Se l'importazione del bene avviene in un solo invio e le spese di montaggio o installazione nonché il prezzo di vendita del bene sono comprovati nella fattura con un solo importo, l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione sul territorio svizzero. La controprestazione comprende ciò che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per la fornitura del bene mobile in virtù di un contratto d'appalto (spese per il materiale e il montaggio o l'installazione; vedi cifra 3.2).

Negli altri casi l'imposta sull'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero (senza le spese di montaggio o installazione; vedi cifra 3.3) che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A.

- L'acquirente B non è registrato come contribuente in Svizzera oppure è registrato ma, per quanto riguarda il bene mobile consegnato, non ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (p. es. se allestisce un rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfetaria) o ha diritto solo in parte a tale deduzione

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione sul territorio svizzero. La controprestazione comprende ciò che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per la fornitura del bene mobile in virtù di un contratto d'appalto (spese per il materiale e il montaggio o l'installazione; vedi cifra 3.2). Se al momento dell'importazione del bene alcuni elementi della controprestazione non sono ancora noti (p. es. spese di montaggio) o se i beni necessari all'esecuzione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, l'invio va imposto provvisoriamente all'importazione (modo di procedere: vedi cifra 7.1).

In tutte le fattispecie illustrate, il fornitore estero A all'indirizzo della persona presso la quale viene montato il bene risulta come importatore del bene (schema 1 = fornitore A all'indirizzo di B / schema 2 = fornitore A all'indirizzo di C; p. es. Export GmbH, Berlino all'indirizzo della Handels AG di Basilea). Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente B (schemi 1 e 2).

Per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta del fornitore estero in territorio svizzero, si rinvia alla cifra 8.

5.1.2.3 Fornitore estero non registrato come contribuente in Svizzera; fornitura in ambito edilizio

Sono considerate forniture in ambito edilizio le prestazioni che hanno come oggetto un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario (art. 216-221 CO). Le parti costitutive di una cosa devono essere trattate come l'insieme cui appartengono. Ad esempio i lavori eseguiti su strade, ponti, condotte ed edifici (lavori da stuccatore, falegname, pittore, carrozziere, fabbro, elettricista e idraulico, montaggio di cucine e impianti di ventilazione, allestimento di scene ecc.). In caso di

fornitura in ambito edilizio, al termine del montaggio o dell'installazione il bene importato diventa parte costitutiva di un fondo o di un'opera edilizia o di parte di essi.


L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione sul territorio svizzero. La controprestazione comprende ciò che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per la fornitura in ambito edilizio (spese per il bene importato e il montaggio o l'installazione; vedi cifra 3.2). Se al momento dell'importazione del bene alcuni elementi della controprestazione non sono ancora noti (p. es. spese di montaggio) o se i beni necessari all'esecuzione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, l'invio va imposto provvisoriamente all'importazione (modo di procedere: vedi cifra 7.1).

Il fornitore estero A all'indirizzo della persona presso la quale viene montato il bene risulta come importatore del bene (schema 1 = fornitore A all'indirizzo di B / schema 2 = fornitore A all'indirizzo di C; p. es. Export GmbH, Berlino all'indirizzo della Handels AG di Basilea). Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente B (schemi 1 e 2).

Per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta del fornitore estero in territorio svizzero, si rinvia alla cifra 8.

5.2 Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione del bene da parte del fornitore estero e montaggio o installazione da parte di un'impresa svizzera o estera per conto del fornitore estero

5.2.1 Fattispecie



Tra il fornitore estero A e l'acquirente B viene stipulato un contratto d'appalto, in virtù del quale il fornitore A deve eseguire una fornitura. Il fornitore estero A trasporta unicamente il bene al cantiere dell'acquirente B. Egli incarica del montaggio l'impresa di montaggio svizzera C2 o estera C1, la quale fattura le prestazioni di montaggio al fornitore A.

5.2.2 Ordinamento all'importazione


Il fornitore estero A esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero, dato che il bene viene consegnato all'acquirente B solo dopo il montaggio o l'installazione in Svizzera e il luogo della fornitura si trova pertanto in territorio svizzero. È irrilevante che, per adempiere il mandato, egli abbia incaricato del montaggio l'impresa svizzera C2 o estera C1. L'operazione tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene. Per il calcolo dell'imposta sull'importazione si rimanda alle cifre 3 e 5.1.

La cifra 5.1 illustra parimenti chi deve essere menzionato quale importatore e destinatario nella dichiarazione doganale.

Per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta del fornitore estero in territorio svizzero, si rinvia alla cifra 8.

5.3 Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; fornitura in virtù di un contratto d'appalto tra l'acquirente finale e il fornitore svizzero

5.3.1 Fattispecie



Tra il fornitore svizzero B (2° fornitore) e l'acquirente C (2° acquirente) viene stipulato un contratto d'appalto, in virtù del quale il fornitore svizzero B deve eseguire una fornitura. Per adempiere il mandato, egli ordina un bene presso il fornitore estero A (1° fornitore), incaricandolo di spedire o trasportare il bene direttamente all'acquirente C.

5.3.2 Ordinamento all'importazione

Il fornitore estero A esegue una fornitura all'estero, dato che la spedizione o il trasporto del bene inizia all'estero ed egli non deve fornire alcuna fornitura in virtù di un contratto d'appalto (1ª fornitura).

Per contro, il fornitore svizzero B esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero, dato che deve montare o installare il bene in Svizzera (2ª fornitura).

In questo caso, l'operazione di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene. L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per il bene.


L'acquirente B risulta come importatore del bene. Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente C.

Tali forniture non comportano l'assoggettamento all'imposta del fornitore A in territorio svizzero. Di conseguenza, egli non deve farsi registrare come contribuente presso l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

Le conseguenze fiscali sarebbero diverse se il fornitore B fosse domiciliato all'estero (analogamente al fornitore A nello schema 1 di cui alla cifra 5.1.1). Contrariamente all'ordinamento susposto, in questo caso andrebbe imposta, in occasione dell'importazione del bene, la fornitura in virtù di un contratto d'appalto da parte del fornitore estero B per l'acquirente svizzero C (vedi ordinamento all'importazione relativo allo schema 1 di cui alla cifra 5.1.1), indipendentemente dal fatto che il bene che il fornitore estero B deve lavorare venga trasportato direttamente dal fornitore estero A all'acquirente C o che il fornitore estero B trasporti personalmente il bene all'acquirente C.

5.4 Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; montaggio o installazione sulla base di un contratto tra l'acquirente e un'impresa di montaggio

5.4.1 Fattispecie



In base a un'operazione di vendita, il fornitore estero A fornisce all'acquirente B un bene che spedisce o trasporta a quest'ultimo. Egli incarica del montaggio o dell'installazione del bene l'impresa svizzera C1 o l'impresa estera C2, con la quale stipula un contratto di montaggio indipendente dalla fornitura del bene.

5.4.2 Ordinamento all'importazione

Dal punto di vista fiscale, in occasione delle singole forniture occorre tenere in considerazione quanto segue.

- Vendita del bene da parte del fornitore estero A all'acquirente B

Il fornitore estero A esegue una fornitura all'estero, dato che la spedizione o il trasporto del bene inizia all'estero ed egli non deve eseguire alcuna fornitura in virtù di un contratto d'appalto. L'operazione di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce pertanto all'importazione del bene. L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per il bene.

L'acquirente svizzero B risulta sia come importatore sia come destinatario del bene.

Tali forniture non comportano l'assoggettamento all'imposta del fornitore A in territorio svizzero. Di conseguenza, egli non deve farsi registrare come contribuente presso l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

- Contratto di montaggio tra l'impresa di montaggio C1 e l'acquirente B

L'impresa di montaggio svizzera C1 deve far imporre in territorio svizzero tale fornitura.

- Contratto di montaggio tra l'impresa di montaggio C2 e l'acquirente B

Se l'impresa di montaggio estera C2 importa materiale (p. es. viti) da montare, l'oggetto dell'imposta sull'importazione è dato. L'ufficio doganale d'entrata impone pertanto il materiale da montare ed eventualmente le spese di montaggio. Per quanto riguarda l'importatore, il destinatario e la base di calcolo dell'imposta, si rinvia alle cifre 3 e 5.1.

Se l'impresa di montaggio estera C2 non importa materiale da montare, l'oggetto dell'imposta sull'importazione viene a mancare. L'AFD non riscuote pertanto l'imposta

sull'importazione sulle forniture eseguite da questa impresa. Gli attrezzi di proprietà dell'impresa di montaggio estera, che sono stati importati in Svizzera per eseguire i lavori di montaggio e riesportati dopo la conclusione degli stessi, non sono considerati materiale da montare.

Per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta dell'impresa di montaggio estera C2 in territorio svizzero, si rinvia alla cifra 8.

Se l'impresa di montaggio estera C2 non è registrata come contribuente in Svizzera, è dovuta l'imposta sull'acquisto, dato che la fornitura non soggiace all'imposta sull'importazione. L'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein riscuote l'imposta sull'acquisto presso l'acquirente B sul territorio svizzero.

6 Panoramica: calcolo dell'imposta sull'importazione e determinazione dell'importatore e del destinatario in caso di forniture in virtù di un contratto d'appalto da parte di imprese estere (sulla base degli esempi della cifra 5.1)



7 Procedura d'imposizione all'importazione di beni

7.1 Imposizione provvisoria all'importazione

7.1.1 Motivi per l'imposizione provvisoria

In caso di fornitura in virtù di un contratto d'appalto o di consegna di beni importati dopo la lavorazione sul territorio svizzero al momento dell'importazione può rendersi necessaria un'imposizione provvisoria nei casi seguenti:

- le spese di montaggio, installazione e messa in esercizio non sono note o non sono state determinate definitivamente al momento dell'importazione del bene;
- il fornitore estero acquisisce in territorio svizzero beni o prestazioni di servizi da contribuenti svizzeri nell'ambito della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o dell'esecuzione di lavori a un bene importato. La parte di questi acquisti in Svizzera non è nota o non è stata determinata definitivamente al momento dell'importazione del bene;
- i beni impiegati per l'esecuzione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o per i lavori sul territorio svizzero sono importati in diversi invii parziali.

Per quanto concerne i grandi progetti spesso si superano le spese preventivate. Anche per tale motivo un'imposizione provvisoria è opportuna.

Se il bene viene importato attraverso diversi uffici doganali, è considerato ufficio di controllo quello che effettua la prima imposizione. Le copie delle imposizioni successive vanno consegnate a questo ufficio. L'imposizione definitiva avviene da parte dell'ufficio di controllo.

La richiesta di imposizione provvisoria deve essere presentata dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (dichiarante, spedizioniere, acquirente, vettore, operaio di montaggio ecc.). Essa deve contenere il motivo dell'imposizione provvisoria. Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede l'imposizione definitiva e l'ufficio doganale d'entrata ritiene opportuno procedere a un'imposizione provvisoria, detto ufficio può anche ordinare l'imposizione provvisoria.

7.1.2 Garanzia dell'imposta sull'importazione

In caso di imposizione provvisoria, l'imposta sull'importazione viene garantita dagli importi indicati di seguito.

- Fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto o consegna di un bene mobile dopo la lavorazione sul territorio svizzero; per quanto riguarda il bene mobile consegnato, l'acquirente svizzero non ha diritto o ha diritto solo in parte alla deduzione dell'imposta precedente

L'imposta sull'importazione è garantita con un importo pari almeno a quello che l'acquirente svizzero deve in definitiva versare per la fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto o per la consegna di un bene mobile dopo la lavorazione. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comprovare tale importo mediante contratti, conferme dei mandati e via di seguito nonché indicarlo nella dichiarazione doganale. La garanzia viene fornita almeno sull'importo corrispondente al prezzo di vendita del bene importato, al luogo di destinazione sul territorio svizzero, maggiorato del 20 per cento.

- Altre fattispecie

L'imposta sull'importazione è garantita con un importo pari almeno a quello che l'acquirente svizzero deve in definitiva versare al fornitore estero per la fornitura in virtù di un contratto d'appalto o per la consegna di un bene dopo la lavorazione. La persona soggetta all'obbligo

di dichiarazione deve comprovare tale importo mediante contratti, conferme dei mandati e via di seguito, nonché indicarlo nella dichiarazione doganale.

In caso di imposizione provvisoria, l'imposta sull'importazione viene garantita dall'ufficio doganale d'entrata mediante fideiussione o deposito in contanti.

7.1.3 Imposizione definitiva dopo il termine dei lavori

Per l'imposizione definitiva dell'imposta sull'importazione, l'acquirente o la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve compilare il modulo 52.61 e consegnarlo all'ufficio doganale d'entrata o di controllo unitamente alla rispettiva documentazione (p. es. fatture). In caso di invii singoli è sufficiente la fattura finale.

Il summenzionato modulo è disponibile sul sito dell'AFD <http://www.ezv.admin.ch/>, sotto "Informazioni doganali per le ditte" / "Imposte e tributi" / "Imposta sul valore aggiunto" / "Formulari".

7.2 Imposizione definitiva all'importazione

Se non si presenta alcuna fattispecie che giustifichi un'imposizione provvisoria e se non vi sono motivi di diritto doganale che la rendano necessaria (p. es. prove dell'origine mancanti), in occasione dell'importazione del bene viene effettuata un'imposizione definitiva.

8 Assoggettamento all'imposta in territorio svizzero

Chiunque esegue forniture in territorio svizzero deve farsi registrare come contribuente presso l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein se realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili pari o superiore a 100 000 franchi annui, indipendentemente dal fatto che l'impresa abbia sede in Svizzera o all'estero (art. 10 LIVA). Dato che l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero si fonda sul principio dell'autotassazione, ogni fornitore deve informarsi in merito all'eventuale assoggettamento all'imposta e, se necessario, registrarsi come contribuente. L'AFC e l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein forniscono informazioni più dettagliate in merito.

Se un'impresa con sede all'estero esegue forniture in territorio svizzero, essa deve versare l'imposta sull'acquisto, a condizione che essa non sia registrata come contribuente in Svizzera, che la fornitura non sia assoggettata all'imposta sull'importazione e che l'acquirente svizzero (acquirente della prestazione) acquisti prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto per un importo superiore a 10 000 franchi annui. L'imposta sull'acquisto viene riscossa dall'AFC o dall'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein presso l'acquirente svizzero.

Un'impresa estera esegue una fornitura su territorio svizzero, tra l'altro, se:

- importa o fa importare un bene e in territorio svizzero effettua, per conto di terzi, il montaggio, l'installazione o la consegna dopo la lavorazione;
- esegue in territorio svizzero solo lavori sul bene, senza importarlo o farlo importare.

Ulteriori informazioni relative alle disposizioni vigenti in territorio svizzero (p. es. diritto alla deduzione dell'imposta precedente) sono desumibili dal sito dell'AFC (<http://www.estv.admin.ch>) o dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein (<http://www.llv.li/amtsstellen/llv-stv-mehrwertsteuer.htm>).

9 Permesso di lavoro

I cittadini stranieri che eseguono lavori in territorio svizzero devono osservare le prescrizioni concernenti il permesso di lavoro. Informazioni in merito si trovano sul sito dell'Ufficio federale della migrazione (<http://www.bfm.admin.ch>).